N. R.G. 925/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO di L'AQUILA

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott.ssa Carla Ciofani — Presidente rel. est.

Dott. Andrea Dell'Orso — Consigliere

Avv. Giancarlo Penzavalli — Giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 925/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.02.2026, vertente

TRA

Parte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore sig. *Parte_2* rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Silvestro del Foro di Sulmona, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto avvocato in Castel di Sangro, alla Via Panoramica n. 16/a.

APPELLANTE

E

CP_1 **(**già *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro tempore sig. *Controparte_3*, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Di Giamberardino del Foro di Chieti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Chieti, alla Via Publio Ovidio Nasone n. 11.

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 505/2024 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 01.10.2024 – Somministrazione.

Conclusioni delle parti:

Per l'appellante

"Voglia *l'Ill.ma Corte di Appello dell'Aquila, in accoglimento della opposizione e dei motivi di appello:*

In via istruttoria,

- *Ammettere la prova per testi e la CTU, richieste in prime cure e con l'atto di appello;*

Nel merito*, in riforma della sentenza di primo grado,*

- accertare e dichiarare non dovuta l'intera somma azionata, revocare e/o annullare, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto n. 469/2022, R.G. 1335/2022, emesso dal Tribunale di Chieti il 13 settembre 2022, pubblicato il 19.09.2022, munito di formula esecutiva il 27.09.2022 e notificato, via pec, in pari data, con pedissequo atto di precetto, siccome errato ingiusto e illegittimo;

- condannare parte opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, anche per lite temeraria, in via equitativa, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, del doppio grado di giudizio".

Per l'appellata:

"*conclude affinché l'Ecc.ma Corte voglia rigettare siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dalla* *Parte_1* *avverso la sentenza n. 505/24 emessa dal Tribunale di Chieti -in persona del dott. Turco- pubblicata in data 01.10.2024 e definitoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1537/22 R.G. del Tribunale di Chieti e, per l'effetto, confermare la su citata sentenza*".

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1537/2022 R.G.C. – promosso dalla *Parte_1* contro la *CP_1* già *Controparte_2* con atto di opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 469/2022 (con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 35.393,00, oltre interessi e spese di procedura, in forza di contratto per la fornitura di energia elettrica e gas naturale e del successivo atto di riconoscimento del debito in data 19.07.2022) di cui aveva invocato la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta, contestando l'opposizione, proponendo domanda riconvenzionale (per ottenere la condanna dell'opponente al

pagamento delle fatture nn. 20221900134301, 20221900154103, 20221900181678, 20222900128567, 20222900141765 scadute successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo per un importo di € 14.510,92)– il Tribunale di Pescara così statuiva: "***A) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 469/2022 emesso il 13/9/2022 dal Tribunale di Chieti; B) condanna*** *Parte_1* ***(P. I.V.A.:*** *P.IVA_1* ***) al pagamento, favore della*** *Controparte_2* ***(P. I.V.A.:*** *P.IVA_2* ***), della somma di € 33.212,00 oltre interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo; C) condanna*** *Parte_1* ***(P. I.V.A.:*** *P.IVA_1* ***) alla rifusione dei 9/10 dei compensi e delle spese di lite liquidati nel decreto ingiuntivo n. 469/2022 emesso il 13/9/2022 dal Tribunale di Chieti; D) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della*** *Controparte_2* ***(P. I.V.A.:*** *P.IVA_2* ***); E) compensa le spese di lite della opposizione; F) pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.***"

1.2. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno dell'opposizione l'opponente aveva denunciato: - la non corretta applicazione dei prezzi nelle fatturazioni e la mancata applicazione dell'IVA al 10% e dell'accisa agevolata; - di essere stata costretta a sottoscrivere il piano di rientro per non incorrere nel distacco delle utenze, piano da ritenersi, peraltro, inefficace per essersi verificata la condizione risolutiva del mancato pagamento delle fatture.

1.3. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita ed aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, invocando, in riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento di alcune fatture non ricomprese nel decreto ingiuntivo, perché scadute successivamente all'emissione di quest'ultimo.

1.4. Ciò detto, riconosceva innanzi tutto la validità della transazione sottoscritta dalle parti in data 19.07.2022, rilevando come l'opponente non avesse fornito alcuna prova della violenza che a suo dire avrebbe viziato il suo consenso e come, al contrario, dalle comunicazioni via pec allegate dall'opposta, scambiate fra le parti in occasione della preparazione della scrittura privata, non si evincesse alcun tono violento della *CP_2* *[...]*

Rilevava poi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla *Parte_1* l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi assunti con la transazione non rendeva il contratto inefficace.

Spiegava che, alla luce dell'art. 5 della scrittura in disamina, al di là della confusione dei termini quali condizione risolutiva e clausola risolutiva espressa (diversi per significato, ma apparentemente usati dalle parti come sinonimi), non era possibile per la *Parte_1* invocare il proprio inadempimento alle obbligazioni contrattuali al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia (per risoluzione) del contratto, atteso che l'ordinamento non permette ad una parte contrattuale di trarre vantaggio dal proprio inadempimento, ma solo dall'inadempimento dell'altra.

1.4.1. Rilevava che, a voler ritenere che le parti avessero voluto configurare una condizione risolutiva di inadempimento, occorreva tenere presente che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (al riguardo richiamava Cass. 20854/2014), la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il contratto "ab origine", mentre con la clausola risolutiva espressa le parti prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza che debba provare la gravità dell'inadempimento.

Spiegava che, se secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24299/2006; Cass. n. 5692/2012) le parti, nella loro autonomia privata, possono pattuire una condizione sospensiva o risolutiva nell'interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti, nella specie era evidente dal testo dell'art. 5 della scrittura privata che la condizione risolutiva era posta esclusivamente nell'interesse di *Controparte_2* (rilevava al riguardo che secondo l'art. 5.3 della scrittura privata, nel caso di inadempimento, la *Parte_1* sarebbe decaduta dal beneficio del termine e avrebbe dovuto pagare il suo debito in un'unica volta, con la conseguenza, quindi, che era la *Controparte_2* ad avere l'interesse a far valere l'inadempimento e non la *Parte_1*), sicché questa era l'unico soggetto ad avere interesse a far valere l'inadempimento della controparte, anche se occorreva rilevare che, proponendo il ricorso monitorio, aveva rinunciato ad avvalersi dell'effetto risolutivo, avendo in particolare agito per il pagamento di quanto dovuto in virtù della transazione.

1.4.2. Aggiungeva che, a voler invece ipotizzare che le parti avessero voluto, con la clausola di cui all'art. 5, pattuire una clausola risolutiva espressa, stante il richiamo all'art. 1456 c.c.

fatto al punto 5.2. di detta scrittura, le conseguenze non sarebbero cambiate, essendo necessario che la parte non inadempiente (nella specie *Controparte_2* manifestasse la volontà di volersi avvalere della clausola (sul punto richiamava anche la pronuncia n. 9369/2024 della Cassazione, secondo cui la risoluzione di diritto di un contratto legata all'inadempimento di un'obbligazione non è automatica, ma si verificava solo se la parte, nel cui interesse tale risoluzione sia stata pattuita, comunichi alla parte inadempiente la volontà di volersene avvalere) e spiegava, quanto alla dizione "*senza necessità di ulteriori comunicazioni fra le Parti*" utilizzata nel punto n. 5.2 della scrittura privata, che la stessa non poteva che essere interpretata nel senso che esonerasse la parte non inadempiente dal compiere una comunicazione formale, essendo sufficiente una comunicazione informale.

1.5. Richiamando i titoli indicati dalla *Controparte_2* nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale la predetta aveva chiesto di ingiungere alla *Parte_1* il pagamento della somma complessiva di € 35.393,00 (costituita dal residuo della scrittura privata del 19.07.2022 di € 27.000,00, dalla fattura EE n. 20221900134301 scaduta il 25.07.2022 di € 2.181,00 e dalla fattura EE n. 20221900154103 scaduta il 22.08.2022 di euro 6.212,00), e richiamando inoltre le fatture oggetto della domanda riconvenzionale svolta dall'opposta con la costituzione nel giudizio di opposizione, scadute in data successiva alla proposizione della domanda monitoria (Bolletta LUCE n. 20221900181678, scaduta il 14.09.2022 di € 12.032,91, Bolletta GAS n. 20222900128567, scaduta il 20.09.2022 di € 937,00 e Bolletta GAS n. 20222900141765, scaduta il 24.10.2022 di € 1.541,01), dava atto che nel corso del giudizio era stata disposta ed espletata CTU, con incarico all'ausiliare (dott. *Persona_1*) di ricalcolare il rapporto di dare-avere tra le parti, sia con riferimento alle sole fatture indicate nella scrittura privata, sia con riferimento a quanto richiesto nelle domande di ingiunzione e nella domanda riconvenzionale.

Riportava le tabelle elaborate dal CTU con riferimento alla prima ipotesi (Tabella I) dove erano state considerate le fatture oggetto della scrittura privata del 19.07.2022 per un totale di € 32.381,16, importo dal quale andava sottratta la prima rata pagata dalla *Parte_1* di € 4.787,16, per un residuo di € 27.594,00 e con riferimento alla seconda ipotesi (Tabella II), nella quale il CTU aveva aggiunto anche i periodi indicati nelle domande di ingiunzione ed in quella riconvenzionale calcolando un debito residuo in capo alla *Parte_1* di €

53.104,08, escludendo dal calcolo la fattura n. 134301 di € 2.181,00 perché già presente nella scrittura privata del 19.07.2022.

Dava atto che risultavano evidenziate con il colore verde le fatture oggetto della scrittura privata e con il giallo quelle riportate nel decreto ingiuntivo e nella domanda riconvenzionale.

Spiegava che la somma delle fatture in verde per un totale di € 27.000,00 era dato dalla differenza fra l'importo riconosciuto nella scrittura privata di € 31.787,16 e quello della prima rata pagata (di € 4.787,16), mentre il totale delle fatture evidenziate in giallo ammontava a ad € 20.722,92, per un totale complessivo quindi di € 47.722,92 oltre interessi legali.

1.6. Ciò detto, dichiarava la domanda riconvenzionale inammissibile chiarendo che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, con il suo atto di costituzione, può proporre una domanda nuova, diversa da quella oggetto del ricorso anche se l'opponente non ha proposto alcuna domanda o eccezione riconvenzionale, a condizione però che tale nuova domanda si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio, abbia ad oggetto lo stesso bene della vita e sia connessa a quella proposta originariamente per incompatibilità, il tutto per finalità di economia processuale e riconoscendo all'opposto, attore in senso sostanziale, lo stesso potere di modifica della domanda attribuito all'attore in senso formale e sostanziale nel giudizio ordinario dall'art. 183 c.p.c. (al riguardo richiamava Cass. n. 32933/2023); rilevando tuttavia che la domanda riconvenzionale della *Controparte_2* non si poneva in condizione di incompatibilità con quella monitoria.

In conclusione, ritenuta inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta, precisava che occorreva considerare solo la somma oggetto del decreto ingiuntivo, pari ad € 35.393,00, dalla quale andava sottratta la somma di € 2.181,00 relativa alla fattura n. 134301 essendo quest'ultima inclusa nella scrittura privata di transazione del 19.07.2022 e non contestata dall'opposta, per un totale quindi di € 33.212,00.

Revocava, pertanto, il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento della predetta somma, oltre interessi.

1.7. In ragione della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, compensava integralmente tra le parti le spese di lite ponendo le spese di CTU a carico di entrambe nella misura del 50% ciascuna.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria opponente chiedendone la riforma sulla scorta di due motivi di gravame, con i quali ha denunciato: **1)** Nullità della sentenza per

vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie; **2)** Nullità della sentenza per omessa/errata valutazione delle rilevanze istruttorie;

3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata, *CP_1* già *CP_2* *[...]* società benefit, ed ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

4. Con ordinanza del 5.06.2025, emessa in relazione all'udienza del 3.06.2025 (sostituita e celebrata mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) questa Corte, disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 17.02.2026 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali.

Come detto, anche l'udienza del 17.02.2026 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno **5.03.2026**, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Va subito disatteso **il primo motivo di gravame**.

5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia che erroneamente il Tribunale ha escluso la ravvisabilità di vizi del consenso nella stipulazione della scrittura privata del 19.07.2022.

Segnala che il debito di € 31.787,16 nei confronti della *Controparte_2* per fatture scadute e non pagate, menzionato nell'art. 2.1 della citata scrittura, rappresentava un vantaggio ingiusto per appellata, che, unito alle modalità coercitive, integrava l'ipotesi della violenza di natura morale, ex art. 1438 c.c., quale vizio del consenso prestato dalla *[...]* *Pt_1* alla stipulazione della scrittura privata stessa.

Espone di aver corrisposto alla *Controparte_2* l'importo di € 19.401,00 precedentemente alla sottoscrizione della scrittura privata ed evidenzia che la stessa appellata aveva ritenuto non dovuta tale somma con pec datata 26.01.2022, per mancata applicazione delle tariffe concordate con la *Parte_1* nei contratti di fornitura.

Citando Cassazione n. 20305/2015, sostiene che si ha vantaggio ingiusto quando l'obiettivo di una delle parti contrattuali è quello di avere un risultato abnorme rispetto a quello previsto dall'ordinamento, quindi ingiusto, e che esempio di ciò può ravvisarsi proprio nella richiesta

di pagamento della *Controparte_2* dalla stessa riconosciuta non dovuta, nei confronti della *Parte_1* mentre il vantaggio legittimo rimane invece quello di soddisfare il proprio diritto secondo le modalità previste dalla legge.

Ritiene ingiusto il vantaggio perseguito dalla *Controparte_2* anche perché nell'art. 2 della scrittura privata è contenuta la rinuncia della *Parte_1* con riferimento ad ogni contestazione da far valere sulla fatturazione scaduta nei confronti della *CP_2*, a tutte le contestazioni già avanzate a qualsiasi titolo e a quelle sulla fatturazione non scaduta o non emessa.

Proprio queste rinunce rappresenterebbero, secondo l'appellante, un esercizio abnorme del diritto al soddisfacimento del credito nei confronti della *Parte_1* integrando un vantaggio ingiusto per la *Controparte_2* come tale, illegittimo.

Segnala, inoltre, che la dedotta abnormità è confermata dal fatto che la *Controparte_2* ha riconosciuto di aver applicato tariffe non concordate con la *Parte_1* e che l'art. 2.3 (erroneamente indicato come tale nell'atto di appello, trattandosi in realtà dell'art. 2.4) della scrittura privata del 19.07.2022 sulla rinuncia a qualsiasi contestazione nei confronti della *Controparte_2* con riferimento alla fatturazione a quella data non scaduta o non emessa, è illegittimo perché integra una rinuncia ad un diritto sottratto alla disponibilità delle parti ex art. 1966 c.c.

Di conseguenza, secondo l'appellante, la rinuncia contenuta nel punto n. 2.4 della scrittura comporta un pregiudizio alle proprie ragioni sproporzionato ed ingiustificato, essendo stata pattuita per finalità diverse dal soddisfacimento di un credito legittimo in capo alla *[...] CP_2* che integra un abuso del diritto dell'appellata.

Sostiene che la violenza morale ex art. 1438 c.c., che si sostanzia nella minaccia di far valere un diritto, è causa di annullamento del contratto se diretta a conseguire un vantaggio ingiusto perché nessuno può legittimamente esercitare un diritto in contrasto con lo scopo per cui è stato attribuito dall'ordinamento.

5.2. Rileva il Collegio che il Tribunale ha ritenuto non inficiata da vizi del consenso la scrittura privata del 19.07.2022 stipulata per definire bonariamente la vicenda insorta tra le odierne parti, così come previsto al punto c) della stessa scrittura.

A nulla valgono le contestazioni avanzate dall'appellante sulla non debenza della somma richiesta dalla *Controparte_2* perché calcolata applicando tariffe errate, posto che la

citata scrittura privata, per concorde ammissione delle parti, è stata redatta proprio per risolvere tali questioni.

Inoltre, il versamento della somma di € 19.401,00 effettuato dall'appellante nei confronti dell'appellata prima della sottoscrizione del citato accordo, rientra nel normale rapporto contrattuale fornitore (*CP_1* già *Controparte_2* e cliente finale (*Parte_1* , costituendo il corrispettivo per la fornitura di energie elettrica e gas naturale.

Peraltro, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, la *Controparte_2* ha sì riconosciuto come errate le tariffe applicate con pec del 26 gennaio 2022 (doc. n. 5 degli allegati all'atto di appello), ma nella stessa pec ha chiarito che si è trattato di un errore del sistema in fase di fatturazione, inoltre con pec dell'8 aprile 2022 (doc. n. 11 degli allegati all'atto di appello), la stessa appellata si è impegnata a ricalcolare le somme indicate nelle fatture precedenti il 31 gennaio 2022, applicando il piano tariffario appropriato ed a conguagliare le somme dovute nelle successive fatturazioni, considerando così l'eventualità di rimborsare alla *Parte_1* quanto pagato in eccedenza, quindi nessuna prova vi è in atti della volontà dell'appellata di conseguire un vantaggio ingiusto o un risultato abnorme rispetto a quello consentito dall'ordinamento.

Piuttosto, dagli atti emerge la volontà dell'appellata di ottenere il legittimo corrispettivo delle utenze fornite alla *Parte_1* lasciando costantemente aperto il canale del dialogo con il cliente finale e riconoscendo errori anche se non dovuti a sua negligenza, impegnandosi nella risoluzione degli stessi.

In ogni caso, tutto ciò è superato dalla stipulazione della scrittura privata, con la quale le parti si sono fatte reciproche concessioni in ossequio all'art. 1965 c.c. prevedendo per la *Controparte_2* l'impegno di concedere 10 rate per il pagamento del debito alla *[...] Pt_1* senza applicazione di interessi, e per quest'ultima la rinuncia ad effettuare contestazioni sulle fatturazioni scadute, in particolare sulla base di quanto già lamentato nei confronti dell'appellata, e sulla fatturazione non scaduta alla data della scrittura privata o non emessa.

Trattasi di facoltà che rientrano nella legittima autonomia contrattuale e non di un abuso del diritto da parte della *Controparte_2* o di un vantaggio ingiusto della stessa o di clausole contra legem, come paventato da parte appellante.

Va peraltro evidenziato il vantaggio che dal suo canto la stessa *Parte_1* avrebbe tratto un indubbio vantaggio dall'applicazione di tale rateizzazione, rispetto al pagamento dell'intero suo debito in un'unica soluzione (come dimostrato anche dal fatto che l'appellante ha versato la prima rata prevista da detto accordo).

6. Neanche **il secondo motivo di gravame** è meritevole di accoglimento.

6.1.Con tale motivo l'appellante torna a censurare la sentenza nella parte in cui in primo giudice ha ritenuto che non fossero state fornite prove sulla violenza lamentata e nella parte in cui ha ritenuto che dalle comunicazioni prodotte dalla *Controparte_2* non si evincesse alcuna forma di violenza nei confronti della *Parte_1*

L'appellante ribadisce che la violenza morale, come vizio del consenso che comporta l'annullamento del negozio giuridico, non deve solo essere vista con riferimento alle modalità coercitive che portano alla stipula del contratto, ma anche con riferimento all'ingiustizia del vantaggio che uno dei contraenti vuole ottenere e che si sostanzia in un risultato abnorme rispetto a quello previsto dall'ordinamento, quindi ingiusto, quale quello del caso di specie della richiesta del pagamento di una somma non dovuta perché calcolata sulla base di tariffe errate e riconosciuta tale dalla stessa creditrice, cioè dalla *CP_2 [...]*

Ciò, sempre secondo l'appellante, è provato dal testo degli artt. 2.2, 2.3 e 2.4 della scrittura privata, il contenuto dei quali integrerebbe un abuso del diritto soggettivo da parte della stessa *Controparte_2*

Sostiene, inoltre, che il vizio del consenso in cui è incorsa nella stipulazione della scrittura privata, è provato dalla pec della *Controparte_2* del 19.07.2022 sulla prospettazione del distacco delle forniture e dal fatto che successivamente tale distacco è realmente avvenuto.

Deduce di essere stata costretta da ciò alla stipulazione della scrittura privata per ottenere il riallaccio delle utenze, al fine di poter continuare a svolgere la propria attività alberghiera, nonostante con pec del 26.01.2022, dell'8.03.2022 e del 19.07.2022 la stessa *CP_2 [...]* avesse riconosciuto il proprio errore nell'applicazione delle tariffe nel calcolo di quanto dovuto dalla *Parte_1*

Sostiene, in sostanza, che negli scambi di comunicazione con la *Controparte_2* prodotti in atti, è evidente l'intenzione di quest'ultima di porre l'appellante stessa di fronte a due

alternative: o essere costretta a pagare quanto richiesto, anche se derivante dall'applicazione di tariffe riconosciute come errate, o subire il danno derivante dal distacco delle utenze.

Citando Cassazione nn. 235/2007 e 12484/2007, l'appellante sostiene che si verifica violenza invalidante, che comporta l'annullamento del contratto per vizio della volontà, se una delle parti subisce una minaccia derivante dal comportamento dell'altra parte o di un terzo di intensità tale da incidere sulla volontà per cui in assenza di tale minaccia, la parte che l'ha subita non avrebbe concluso il contratto.

In sostanza, per l'appellante, la violenza morale si sostanzia nel costringere una parte a stipulare un contratto, inducendo la stessa a convincersi che questo sia l'unico modo per evitare conseguenze oggettivamente ingiuste.

Conclude nel senso della illegittimità ed ingiustizia della sentenza impugnata per non avere il primo giudice tenuto conto dell'evidente esercizio abusivo, da parte della *CP_2 [...]* del diritto di cui la stessa era titolare nei confronti della *Parte_1* la quale, a causa di ciò, si era vista costretta a stipulare la scrittura privata del 19.07.2022 illegittimamente troppo sbilanciata a favore della stessa *Controparte_4 [...]* **.** Rileva il Collegio che correttamente il primo giudice ha escluso l'invalidità della scrittura per vizio del consenso sub specie di violenza morale.

Dalla disamina degli atti di causa non è evincibile la dedotta ingiustizia del vantaggio ricavato dalla *Controparte_2* attraverso la stipula della più volte cennata scrittura priva del 19.07.2022, atteso che, se da un lato la fornitrice ha ottenuto l'assunzione dell'obbligo di pagamento da parte della *Parte_1* di quanto preteso da essa fornitrice (con rinuncia alle contestazioni precedentemente mosse in ordine alla erroneità dell'applicazione delle tariffe), dall'altro lato ha rinunciato al pagamento immediato con conseguente vantaggio per la debitrice che ha ottenuto un piano di pagamento rateale senza interessi, non potendosi neanche ignorare che la debitrice non aveva provveduto al pagamento dei consumi neanche nella diversa misura risultante dall'applicazione delle tariffe invocate.

Infatti, nel citato accordo, la fornitrice ha concesso alla *Parte_1* non solo la possibilità di pagare il suo debito in 10 rate, ma ha di fatto escluso l'applicazione di interessi moratori o di spese di gestione della pratica per il recupero del credito.

Dal canto suo l'appellante, nella stessa ottica conciliativa usata dalla *Controparte_2* si è impegnata, agli artt. 2.2, 2,3 e 2.4 della scrittura privata, a non avanzare contestazioni, a titolo di concessione reciproca, in ossequio all'art. 1965 c.c. come evidenziato nell'ambito dell'analisi del primo motivo.

Appare pertanto incomprensibile la prospettazione di parte appellante che indica il contenuto di tali articoli come dimostrativi dell'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla controparte e della violenza morale su di lei esercitata.

6.3 La totale assenza di qualsivoglia forma di violenza operata dalla *Controparte_2* nei confronti della *Parte_1* è ravvisabile nel tenore della pec del 13.1.2022 (doc. n. 6 degli allegati all'atto di appello) con la quale l'appellata confermava la disponibilità di aprire un piano di rientro in favore della *Parte_1* per una o più fatture emesse, dando alla stessa la possibilità di rateizzare il pagamento e si diceva pronta a confrontare il valore presente sul contatore, con quello riportato nella fattura contestata in precedenza, invitando la *[...] Pt_1* all'invio di tale valore anche con una foto del contatore.

Inoltre, nella citata pec dell' 8.04.2022 (doc. n. 11 degli allegati all'atto di appello), la *[...] CP_2* si è impegnata a ricalcolare le somme addebitate nelle bollette applicando il corretto piano tariffario e a conguagliare le eventuali somme spettanti alla *Parte_1* specificando che le modifiche contrattuali non erano state effettuate volontariamente, ma erano conseguenza della situazione internazionale di quel periodo che aveva portato ad un innalzamento dei costi dell'energia elettrica e del gas metano; valutazione più che verosimile visto il conflitto Russo-Ucraino esploso con l'invasione dell'Ucraina nel febbraio del 2022 e le tensioni internazionali dei mesi precedenti e successivi.

Questa Corte non rinviene quindi alcun esercizio abusivo del diritto da parte dell'appellata né alcuna violenza esercitata dalla stessa verso la *Parte_1* così come confermato dalla scrittura privata del 19.07.2022 e dall'intero scambio di comunicazioni fra le odierne parti.

7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.

8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) RIGETTA l'appello;

2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;

3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 5.03.2026

La Presidente rel. est.

(Dott.ssa Carla Ciofani)